



COMUNE DI LODI
Servizio Tributario

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E
RELATIVE TARIFFE**

Delibera C.C. n. 95 del 5 luglio 1994

Testo coordinato degli articoli modificati e integrati in applicazione delle disposizioni di cui alla
legge 28/12/1995, n. 549

(deliberazione Commissario Straordinario n. 168 del 23 febbraio 1996)

MODIFICHE:

Delibera C.C. n. 45 del 18/03/99 esecutiva atti n. 82 del 21/4/1999
Delibera C.C. n. 47 del 28/02/01 esecutiva atti n. 211 del 12/03/2001
Deliberazione C.C. n. 181 e 182 del 20/12/2002
Deliberazione C.C. n. 12 del 27/01/2004
Deliberazione C.C. n. 19 del 27/03/2008 (**modifiche in grassetto**)

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - OGGETTO DELLA TASSA

ART. 3 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

ART. 5 - CRITERI DI DISTINZIONE TRA OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLE CATEGORIE DELLE AREE

ART. 7 - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA

ART. 8 - OCCUPAZIONE PERMANENTI - DETERMINAZIONE TARIFFE

ART. 9 - OCCUPAZIONI CON TENDE

ART.10 - PASSI CARRABILI

ART. 11 - OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE AD USO TRASPORTO PUBBLICO

ART. 12 - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO - DISCIPLINA

ART. 13 - DETERMINAZIONE DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

ART. 14 - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO A CARATTERE TEMPORANEO

ART. 15 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI - DETERMINAZIONE DELLA TASSA

ART. 16 - DISTRIBUTORI DI TABACCHI - DETERMINAZIONE DELLA TASSA

ART. 17 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

ART. 18 - OCCUPAZIONI CON TENDE

ART. 19 - OCCUPAZIONI IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI

ART. 20 - OCCUPAZIONI EFFETTUATE DA AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI PRODUTTORI AGRICOLI - ATTRAZIONI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

ART. 21 - OCCUPAZIONI PER I FINI DI CUI AL PRECEDENTE ART. 12

ART. 22 - AUTOVETTURE DI USO PRIVATO - Abrogato (deliberazione C.S. n. 168/1996)

ART. 23 - MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE

ART. 24 - OCCUPAZIONI NON INFERIORI AL MESE E RICORRENTI

ART. 25 - OCCUPAZIONI PER ATTIVITÀ EDILIZIA

ART. 26 - ESENZIONI DALLA TASSA

ART. 27 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI

ART. 28 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ART. 29 - MODALITÀ PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA

ART. 30 - ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONI COATTIVE DELLA TASSA

ART. 31 - GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 32 - SANZIONI

ART. 33 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART. 34 - MODALITÀ PER OTTENERE LE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

ART. 35 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

ART. 36 - REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

ART. 37 - SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

ART. 38 - OCCUPAZIONI EFFETTUATE SENZA TITOLO

ART. 39 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

(Testo coordinato degli articoli modificati ed integrati in applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 28/11/1995, n. 549)

ART. 1.

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche conformemente alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni (Decreto Legislativo n. 566 del 28.12.1993).

ART. 2.

(Oggetto della tassa)

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, in ogni caso, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico - così come definito al comma precedente - con esclusione dei balconi, verande, box windows e simili infissi di carattere stabile, intendendosi per tali quei manufatti aventi struttura e funzione analoghe a quelle relative ai manufatti esclusi dall'ambito di imposizione, nonché le occupazioni sottostanti il suolo pubblico medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costruita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. La popolazione del Comune di Lodi risulta, in base ai dati ufficiali, essere superiore alle 10.000 unità per cui le occupazioni realizzate sui tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato di Lodi sono soggette all'applicazione della tassa da parte del Comune.

5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune ed al demanio statale.

ART. 3.

(Soggetti attivi e passivi)

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dell'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ART. 4.

(Classificazione del Comune)

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, il Comune di Lodi, avente una popolazione residente di n. 42.345 unità al 31.12.1992, appartiene alla classe III.

ART. 5.

(Criteri di distinzione tra occupazioni permanenti e temporanee)

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere permanenti o temporanee:
 - 1) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - 2) sono temporanee le occupazioni di durata inferiori all'anno.
2. Per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

ART. 6.

(Determinazione delle categorie delle aree)

1. Per quanto concerne la suddivisione del territorio comunale in categorie, si provvede con apposita deliberazione consiliare, come da allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

ART. 7.

(Modalità di determinazione della tassa)

1. La tassa è graduata a seconda della categoria a cui appartiene l'area di occupazione ed è determinata in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%
4. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate come segue:
 - in ragione del 50% sino a 100 mq.
 - in ragione del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq.
 - in ragione del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
5. La tassa è determinata nell'ambito delle misure minime e massime di tariffa e tassazione fissate dal D.Lgs. 507/1993 ed eventuali successive modificazioni. Dette misure rappresentano il campo di variazione dell'imposizione riferibile alle zone del territorio comunale classificate di I^a categoria.
6. La misura della tassa riferita all'ultima categoria non potrà essere inferiore al 30% di quella deliberata per la I^a categoria.
7. Il Comune, con apposito atto deliberativo, adotterà entro il 31 ottobre di ogni anno le tariffe che entreranno in vigore il primo gennaio dell'anno successivo. In difetto verranno adottate le tariffe già in vigore, ove queste rientrino nei limiti previsti dal D.Lgs. 507/1993, ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima stabilita per legge.

ART. 8.

(Occupazioni permanenti - Determinazione delle tariffe)

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa deliberate.
2. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa ordinaria viene ridotta a un terzo.

ART. 9

(Occupazioni con tende)

1. Per le occupazioni di spazi effettuate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa ordinaria è ridotta al 30%.

ART. 10.

(Passi carrabili)

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costruiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. La tassa dovuta è determinata con tariffa ordinaria ridotta al 50% ed è commisurata alla superficie da tassare, determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

4. (ABROGATO) La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

5. Il Comune può, a seguito di espressa richiesta da parte dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente, tenuto conto delle esigenze di viabilità, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, previo rilascio di apposito cartello segnaletico. Tale divieto di utilizzazione di area da parte della collettività non può estendersi oltre la superficie di mq. 10 e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario.

6. In tal caso la tassa viene determinata con tariffa ordinaria ridotta al 50%.

7. La tariffa è ridotta al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti allo stesso legati da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

8. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere assolta definitivamente con la corresponsione al Comune, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo dovuto.

9. Qualora i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione presentando apposita domanda al Comune. Saranno a carico del richiedente le spese conseguenti il ripristino dell'assetto stradale.

10. Per i passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 30%.

ART. 11.

(Occupazioni con autovetture ad uso trasporto pubblico)

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico, nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa determinata con tariffa ordinaria va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

ART. 12.

(Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo - Disciplina)

1. Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale per condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse sono tassati in base ai criteri stabiliti dal successivo art.13.

2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti. E' a carico degli utenti ogni spesa conseguente, quando il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite.

ART. 13.

(Determinazione della tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo)

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. La misura di tassazione è determinata a Km. lineare o frazione di esso.

3. Il Comune, qualora provvedesse alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma precedente, un contributo una tantum pari al 50% delle spese di costruzione.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzati con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa è dovuta in misura complessiva indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

ART. 14.

(Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo a carattere temporaneo)

1. Per le occupazioni di cui al precedente art.13 aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto previsto dai successivi articoli inerenti le occupazioni temporanee, è applicata in misura forfetaria e determinata in relazione alle occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata non superiore a 30 giorni.

2. Qualora le occupazioni risultassero superiori al chilometro lineare, la tassa è aumentata del 50%.

3. Qualora le occupazioni di cui al presente articolo siano di durata superiore ai 30 giorni, la tassa va maggiorata delle seguenti percentuali:

1) Occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: aumento del 30%.

2) Occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: aumento del 50%.

3) Occupazioni di durata maggiore: aumento del 100%.

ART. 15.

(Distributori di carburante - determinazione della tassa)

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo è dovuta una tassa annuale in base ai limiti fissati.

2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa una tolleranza del 5% sulla capacità.

3. Qualora i distributori di carburanti fossero muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo di un chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4 mq. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione determinata con tariffa ordinaria.

ART. 16.

(Distributori di tabacchi - determinazione della tassa)

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta la tassa annuale nei limiti fissati.

ART. 17.

(Occupazioni temporanee - determinazione delle tariffe)

1. Per le occupazioni temporanee come definite al precedente art.5, la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

2. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono determinati in riferimento alle singole fattispecie di occupazione.

3. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni e non superiore a trenta giorni e per tutte le occupazioni per le quali non viene stipulata la convenzione di cui al successivo articolo 24, la tariffa base è ridotta in misura del 20%.

4. Per le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo la tariffa viene ridotta del 30%.

ART. 18.

(Occupazioni con tende)

1. Per le occupazioni con tende o simili la tariffa ordinaria per l'occupazione temporanea è ridotta al 30%. Ove le tende siano poste a copertura dei banchi di vendita dei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

ART. 19.

(Occupazioni in occasioni di fiere e festeggiamenti)

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono aumentate del 25%.

ART. 20.

(Occupazioni effettuate da ambulanti, Pubblici Esercizi, produttori agricoli - attrazioni e spettacoli viaggianti)

1. Le tariffe di cui ai precedenti articoli sono ridotte del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

2. Le medesime tariffe sono ridotte dell'80% per le occupazioni conseguenti all'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

ART. 21.

(Occupazioni per i fini di cui al precedente art.12)

1. Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee destinati alla erogazione di pubblici servizi le tariffe sono ridotte del 50%.

ART. 22.

(Autovetture di uso privato)

1. (ABROGATO) Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette alla tassa con tariffa ridotta del 30%.

ART. 23.

(Manifestazioni politiche, culturali o sportive)

1. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.

2. Sono esentati dall'obbligo del pagamento della tassa i promotori di manifestazioni di cui al primo comma, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

ART. 24.

(Occupazioni non inferiori al mese e ricorrenti)

1. Per le occupazioni temporanee di durata superiore a trenta giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, la riscossione viene effettuata mediante convenzione con tariffa base ridotta del 50%, sottoscritta dal dirigente responsabile di settore.

2. La riscossione mediante convenzione non si applica nei casi di occupazione temporanea di cui all'art. 17 comma 3

ART. 25.

(Occupazioni per attività edilizia)

1. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.

ART. 26.
(Esenzioni dalla tassa)

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi, (T.U.I.R.), approvato con D.P.R. n. 917/1986 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizi di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nel regolamento di Polizia Urbana e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- f) Le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni di suolo pubblico realizzati con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- i) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- l) le occupazioni effettuate dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/97 che non si concretizzano in attività commerciali;
- m) le occupazioni effettuate da qualsiasi soggetto, indipendentemente dalla superficie occupata, per finalità socio-assistenziali, religiose, ricreative ed educative/culturali che non si concretizzano in attività commerciali.

ART. 27.
(Denuncia e versamento della tassa per occupazioni permanenti)(modifica testo)

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 3 devono presentare al Comune e/o Concessionario apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e/o Concessionario e messi a disposizione degli utenti.

3. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno della concessione.

4. L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

5. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno utilizzando l'apposito modulo di cui al successivo art.29.

In sede di presentazione della denuncia il contribuente deve indicare gli eventuali canoni già corrisposti al comune per altro titolo e per la medesima occupazione ai fini della loro

detrazione ai sensi dell'art. 63, comma 3 del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni

Qualora il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione e delle relative tariffe nonché dell'aliquote d'imposta di tributi locali venga differito oltre l'attuale termine del 31 dicembre la scadenza del 31 gennaio per il versamento del tributo s'intende prorogato di 60 giorni dal nuovo termine differito.

6. Per le occupazioni di cui all'art. 12 il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ogni anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

ART. 28.

(Denuncia e versamento della tassa per occupazioni temporanee)

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al successivo art.29, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

2. Per le occupazioni di cui all'art.24 il pagamento deve essere effettuato in via anticipata in unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o a rate trimestrali anticipate.

3. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

ART. 29.

(Modalità per il pagamento della tassa)

1. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Il modello di versamento dovrà essere quello definito con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni.

ART. 30.

(Accertamenti, rimborsi e riscossioni coattive delle tasse)

1. Il concessionario e/o servizio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati, e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione al contribuente entro i sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa deve essere effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art.29 entro sessanta giorni dalla comunicazione.

2. Il concessionario e/o servizio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art.58 del D.P.R. n. 43/1988 in unica soluzione. Si applica l'art.2752 del Codice Civile.

6. I contribuenti possono chiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto della restituzione. Sull'istanza di rimborso il concessionario e/o servizio comunale provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

7. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi nella misura indicata all'art. 12 bis del vigente Regolamento delle Entrate.

ART. 31.

(Gestione del servizio)

1. Il servizio di accertamento e riscossione della tassa è affidato in concessione in quanto tale forma di gestione è ritenuta la più conveniente sotto il profilo economico e funzionale.

2. Il concessionario è soggetto iscritto all'albo nazionale di cui all'art.32 del D.Lgs. n. 507/1993.

ART. 32.

(Sanzioni)

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di € 51,65.

2. Per la infedele denuncia si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono a elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da € 56,65 a € 258,23.

3. Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi nella misura indicata all'art. 12 bis del vigente Regolamento delle Entrate.

5. Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2, si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, in quanto le stesse risultano dovute.

ART. 33.

(Funzionario responsabile)

1. Il Comune, nel caso in futuro decidesse di gestire il servizio in forma diretta, designerà un funzionario cui saranno attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscriverà anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e disporrà i rimborsi.

2. Il Comune, in tal caso, comunicherà alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

3. Essendo attualmente la gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano in toto al concessionario.

ART. 34.

(Modalità per ottenere le concessioni ed autorizzazioni)

1. Le concessioni ed autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico sono subordinate all'osservanza delle norme di cui al presente regolamento, delle norme e regolamenti di Polizia Locale, di igiene, di edilizia e del Codice della Strada.

2. Chi intende utilizzare aree e spazi pubblici normalmente e/o originariamente destinati alla pubblica utilità deve presentare istanza al Comune, specificando l'area che intende utilizzare, il tipo di occupazione, la durata per la quale intende usufruirne e, se richiesto dalle norme e regolamenti di Polizia e di edilizia, allegare progetto.

3. Il provvedimento di concessione e/o l'atto di autorizzazione viene rilasciato dal Dirigente responsabile di settore e dovrà contenere tutte le condizioni, le modalità, la durata, il termine entro cui dovrà procedersi all'occupazione ed eventualmente alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che dovrà essere osservata.

4. Se richiesto da particolare tipo di occupazione, potrà essere richiesta, prima del rilascio dell'atto formale, anche la costituzione di idonea cauzione determinata sulla base dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) L'importo della cauzione sarà rapportato alla superficie occupata e proporzionale alla durata dell'occupazione;
- b) La cauzione sarà altresì rapportata all'entità del canone di concessione e non potrà essere inferiore al 5% dello stesso né superiore al 10% ;
- c) La cauzione stessa potrà, in via del tutto particolare e speciale, essere anche superiore all'entità indicata al precedente punto b) sulla base di apposita, idonea relazione tecnica in riferimento alla situazione del luogo ed al pregio dell'area e della pavimentazione della stessa.

5. La concessione e l'autorizzazione non possono essere né in parte né in toto cedute o sub concesse dal titolare.

6. In caso di presentazione di più domande per la stessa area a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza, così come costituisce condizione preferenziale la richiesta di titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce.

7. L'atto di concessione o di autorizzazione all'occupazione non implicano, da soli, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo procurarsi a sua cura e responsabilità, eventuali licenze, concessioni e/o autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme (commerciali, di P.S., di P.A., edilizia ecc.) e che, a richiesta, dovrà esibire.

ART. 35.

(Decadenza dalla concessione o autorizzazione)

1. Comportano l'automatica decadenza dalla concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico:

- a) il mancato ottenimento delle eventuali prescritte licenze, concessioni e/o autorizzazioni di cui all'ultimo comma del precedente art.34;
- b) il mancato adempimento ad una qualsiasi delle condizioni imposte all'atto della concessione o autorizzazione;
- c) il mancato rispetto o adeguamento alle norme previste dai regolamenti di igiene, Polizia Locale, edilizia e a tutte le altre norme vigenti in materia;
- d) la mancata occupazione dell'area nel termine eventualmente stabilito nell'atto di concessione o autorizzazione;
- e) il mancato pagamento della tassa dovuta.

ART. 36.

(Revoca della concessione o autorizzazione)

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene occupato ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione necessaria per il soddisfacimento dei pubblici bisogni, la concessione o autorizzazione può essere revocata.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi .

3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

4. La revoca è disposta con propria ordinanza dal dirigente che ha emesso il provvedimento di concessione o autorizzazione. Con il medesimo provvedimento viene altresì disposto lo sgombero e la riduzione in pristino del bene occupato. Nell'ordinanza è assegnato al titolare della concessione o autorizzazione un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di ripristino del bene occupato, decorso il quale i lavori stessi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito.

5. Il provvedimento di revoca, che deve essere notificato, è sempre insindacabile da parte del titolare della concessione o autorizzazione.

6. La procedura prevista per la revoca sarà seguita anche per la decadenza.

ART. 37.

(Sospensione della concessione o autorizzazione)

1. E' facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse, senza diritto di indennizzo alcuno, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente art.36.

ART. 38.

(Occupazioni effettuate senza titolo)

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione o autorizzazione, o decadute, o revocate, o venute a scadere e non rinnovate sono considerate senza titolo, cioè abusive, e come tali soggette al pagamento della tassa dovuta ed all'applicazione delle sanzioni previste nel presente regolamento.

2. Al fine di pervenire alla cessazione delle occupazioni abusive, il Comune ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

ART. 39.

(Rinvio ad altre disposizioni)

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rinvia alle norme contenute nel D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni e negli atti ad esso consequenziali e connessi.

ELENCO STRADE APPARTENENTI ALLE N. 3 CATEGORIE AI FINI APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CATEGORIA 1^

C.so Umberto – C.so Vittorio Emanuele – P.zza Castello – Via Cavour – Via Volturno – C.so Roma – P.zza Mercato – P.zza della Vittoria – Via Garibaldi, il tutto come da tratteggio grigliato della planimetria.

CATEGORIA 2^

Parte del territorio comunale, con l'esclusione delle strade appartenenti alla categoria prima, delimitata da Viale Agnelli – Viale Vignati – P.le Fiume – Viale Dalmazia – Via Defendente- Via Borgo Adda – Via Secondo Cremonesi – C.so Mazzini (da Via Secondo Cremonesi a V.le Agnelli) come da linea continua di perimetrazione della planimetria.

CATEGORIA 3^

La parte restante del territorio comunale.